



Università Del Tempo Libero

Via Della Stazione Vecchia, 12
56025 Pontedera (PI)
tel. 0587.57000
e-mail: info@utelpontedera.it
segreteria@utelpontedera.it
pec: utelpontedera@pec.it
sito internet: www.utelpontedera.it

Pontedera Lì, 11/11/2022

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI del giorno 11 Novembre 2022

Ordine del Giorno:

1)-Integrazioni allo Statuto.

Alle ore 15,30, in seconda convocazione, sono presenti n° 42 soci con ulteriori n° 22 deleghe. Per tali ragioni l'Assemblea risulta regolarmente costituita e può procedere a discutere le integrazioni allo Statuto.

Il Presidente Roberto Cerri dichiara aperta l'Assemblea e procede alla lettura del testo dello Statuto con le integrazioni apportate. Al termine della lettura si pone in votazione il testo integrato che costituirà il nuovo Statuto, necessario per completare l'iscrizione al RUNTS.

Tutti i presenti hanno approvato il nuovo testo all'unanimità.

Non essendoci altro da discutere, la riunione si conclude alle ore 16,45.

Fatto, letto e approvato.

IL SEGRETARIO

Roselle Passerini

IL PRESIDENTE

Roberto Cerri

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PONTEDERA

29 NOV. 2022

PROT. N.

2292/3

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PONTEDERA
[Signature]

STATUTO
**Università del Tempo Libero A.P.S.
Associazione di Promozione Sociale
Pontedera**

**ART. 1
(Denominazione, sede e durata)**

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"Università del Tempo Libero APS Associazione di Promozione Sociale Pontedera",
(U.T.e.L.) da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Pontedera e con durata illimitata.

**ART. 2
(Scopo, finalità e attività)**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione gestisce le seguenti attività (ex art. 5 comma 1 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo Settore):

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale.

Inoltre l'Associazione persegue le seguenti finalità:

- offrire opportunità di formazione permanente e di aggiornamento culturale continuo a vantaggio di tutti, anziani e non, attribuendo significato e valore al tempo libero in ogni fase della vita;
- valorizzare l'essere oltre che il sapere, sostenendo e rafforzando le relazioni interpersonali e i rapporti intergenerazionali;
- sollecitare occasioni di incontro, di confronto, di apertura e partecipazione alla vita sociale, per favorire il benessere psico-fisico, la solidarietà e il senso civico;
- promuovere la conoscenza del proprio contesto territoriale, al fine di saperne osservare e cogliere le molteplici opportunità culturali, artistiche, economico-produttive e paesaggistiche;
- recuperare e rafforzare la memoria storica individuale e collettiva della nostra comunità locale;
- proporsi come "risorsa del territorio", attraverso l'attivazione di progetti, ricerche e iniziative varie, da mettere a disposizione di tutta la cittadinanza.

L'Università è aperta a tutti i cittadini senza limiti di età ed è frequentabile con qualunque titolo di studio e livello di istruzione

Per il raggiungimento delle proprie finalità, essa promuove corsi, conferenze, dibattiti, lavori di gruppo, corali, iniziative di studio, ricerche, attività editoriali, visite ai musei, viaggi, attività ricreative ed ogni altra iniziativa utile ai propri scopi.

Può organizzare all'interno della propria sede giochi di società e di intrattenimento a favore dei Soci.

Può promuovere ed attivare iniziative, collegandosi ed integrandosi con le diverse agenzie formative e culturali operanti sul territorio.

Può stipulare Convenzioni con Enti e privati, ai sensi della normativa vigente, per conseguire finalità direttamente connesse ai propri scopi sociali e culturali.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta del Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I Soci si distinguono in

- a) Soci ordinari
- b) Soci sostenitori
- c) Soci onorari

I Soci ordinari sono tutte le persone fisiche che aderiscono all'Associazione, in regola con il pagamento delle quote sociali.

Sono Soci sostenitori coloro che in qualsiasi forma supportino e favoriscano in modo significativo e continuativo il perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Possono essere nominati Soci onorari personalità che per ruolo, professionalità, competenza e azioni meritevoli contribuiscano al prestigio e alla crescita dell'Associazione.

L'ammissione all'Associazione dei Soci sostenitori ed onorari è deliberata dal Consiglio Direttivo, dietro proposta del Consiglio stesso e preso atto della accettazione dei medesimi.

I Soci sostenitori e onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- partecipare alle attività sociali solo se in regola con la quota associativa annuale.

I Soci debbono essere assicurati contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: mancato rinnovo di iscrizione annuale;

può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei Soci
- b) Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione)
- c) Commissione Culturale
- d) Organo di controllo (se dovuto)
- e) Presidente
- f) Segretario
- g) Tesoriere

Essi rimangono in carica per un triennio (e comunque fino alla nomina dei successori), al termine del quale il Consiglio Direttivo indice nuove elezioni.

I membri del Consiglio Direttivo sono scelti dai Soci attraverso un procedimento elettorale, le cui modalità sono determinate da apposito Regolamento.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 5 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 1/5 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno metà degli associati.

ART. 8 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo è formato da 9 componenti, nominati dall'Assemblea, tra i soci ordinari, per la durata di 3 anni e sono rieleggibili. La nomina del Consiglio avviene sulla base di elezioni, previste dal presente statuto.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti.

Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 3 (tre) dei componenti e comunque almeno una volta all'anno.

La convocazione avverrà in forma ufficiale almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, in casi urgenti, a mezzo posta elettronica o consegna personale almeno 2 (due) giorni prima.

Al Consiglio Direttivo compete di

- a) nominare nella prima riunione il Presidente, il Segretario e il Tesoriere, scegliendoli tra i propri membri;
- b) nominare i membri della Commissione culturale;
- c) individuare tra i propri componenti i responsabili dei diversi settori di attività, in base ai rispettivi interessi, competenze e disponibilità;
- d) approvare il programma annuale dei Corsi, dei laboratori, delle gite culturali e di ogni attività dell'Associazione, individuando i mezzi necessari per farvi fronte;
- e) assicurare la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nel rispetto della normativa vigente;
- f) curare la formazione del rendiconto gestionale e del bilancio preventivo, compresa la determinazione della quota associativa annuale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- g) deliberare le spese straordinarie;
- h) costituire eventuali sezioni alle quali, per la loro particolarità o praticità organizzativa, possono essere delegati poteri di gestione specifici e, se necessario, aperte anche ai non Soci;
- i) elaborare eventuali proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea;
- j) approvare Regolamenti interni, ove ritenuto necessario, per il miglior funzionamento dell'Associazione;

k) indire elezioni triennali per il rinnovo del Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste da una consolidata prassi.

Alle riunioni del Consiglio, su invito del Presidente, possono partecipare Soci collaboratori e membri dell'organo di controllo con diritto di parola, ma non di voto.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo processo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario

ART. 9 (Presidente e vicepresidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il VicePresidente (indicato dal Presidente) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12
(Commissione culturale)

La Commissione per l'elaborazione del programma culturale annuale è composta da un massimo di 5 (cinque) esperti di riconosciuta competenza, scelti anche tra i non Soci. Sono nominati dal Consiglio Direttivo, restano in carica per lo stesso periodo del Consiglio medesimo e non hanno diritto ad alcun compenso.

Al proprio interno la Commissione nomina il Direttore Culturale, con funzioni di conduzione e coordinamento dei lavori.

Essa ha il compito di elaborare il programma culturale dell'Associazione, tenendo conto dei suggerimenti e delle proposte dei Soci e del Consiglio Direttivo, al quale sarà successivamente demandata l'approvazione definitiva.

La Commissione individua i docenti da reclutare e cura l'attuazione del programma nel suo annuale svolgimento.

I membri della Commissione si avvalgono del supporto operativo di Soci collaboratori.

Art. 13
(Segretario)

Il Segretario è nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo e dura in carica per un periodo di tempo uguale a quello del Consiglio stesso e comunque fino alla nomina del successore.

Il Segretario

- a) svolge i compiti amministrativi necessari al buon funzionamento dell'Associazione;
- b) predispone le convocazioni dei diversi Organi su disposizione del Presidente;
- c) redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e li firma unitamente al Presidente;
- d) conserva tutti gli Atti e i documenti dell'Associazione e provvede all'aggiornamento e alla conservazione dei libri sociali.

Art. 14
(Tesoriere)

Il Tesoriere è nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo e dura in carica per un periodo di tempo uguale a quello del Consiglio stesso e comunque fino alla nomina del successore.

Il Tesoriere

- a) cura la contabilità e tiene aggiornato il libro cassa e il conto corrente bancario;
- b) dispone gli incassi, i prelievi e le spese su indicazione del Presidente;

- c) ogni volta che è richiesto da parte del Consiglio, deve presentare lo stato di cassa e di banca e acconsentire alla verifica dei conti sia da parte del Consiglio che dell'organo di controllo.

Art. 15
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 16
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 18
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 19
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se dovuto.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità ovvero facendone richiesta per mail alla segreteria che risponderà entro un congruo tempo (almeno 30 giorni dal ricevimento richiesta).

ART. 20 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento, la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1 del D. Lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà in favore di altri ETS o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

L'individuazione dell'ETS "potrà essere demandata agli organi dell'ente cui lo statuto attribuisce la relativa competenza" (art. 9 D. Lgs. 117/2017 e C.M. n. 20 del 27/12/2018)

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.